



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali e

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 e in particolare l'articolo 34 della medesima legge;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 riguardante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";

VISTO l'articolo 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, nella parte in cui prevede l'emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente le modalità relative al pagamento dell'indennità onnicomprensiva pari a trenta euro, per l'anno 2019, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio;

VISTO l'articolo 1, comma 674, della citata legge 30 dicembre 2018 n. 145, nella parte in cui prevede analoga indennità, al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese di cui al comma 673, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, per un periodo non superiore complessivamente a quaranta giorni;

VISTO il medesimo articolo 1, comma 674, della citata legge 30 dicembre 2018 n. 145, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, delle modalità relative al pagamento delle indennità di 30 euro giornaliere di cui all'articolo 1 comma 674 della medesima legge;

VISTO l'articolo 3 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 "Riordino della legislazione in materia portuale" nel quale si dispone che "Le Capitanerie di porto dipendono funzionalmente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per le materie di rispettiva competenza";

VISTO il regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, recante approvazione del regolamento per servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto;

CONSIDERATO che le indennità di cui ai precedenti visti, attribuite con le modalità di cui al presente provvedimento, si possono erogare nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio sul capitolo 1481 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2020, in applicazione della citata legge n. 160 del 2019;





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali e

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

TENUTO CONTO della nota Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 17 settembre 2018, che individua l'Organismo erogatore dell'indennità di cui trattasi in persona dei Funzionari Delegati delle Capitanerie di Porto sede di Direzione Marittima;

RITENUTA l'opportunità di adottare con un unico decreto le modalità procedurali relative all'esame delle domande di indennità di cui sopra al fine di semplificare l'azione amministrativa e garantire maggiore speditezza delle procedure di approvazione delle domande medesime, fornendo agli interessati un quadro normativo di riferimento il più possibile chiaro e tempestivo in relazione alle ipotesi di fruizione di dette indennità.

D E C R E T A

ART.1

(Indennità per misure di arresto temporaneo non obbligatorio)

1. Nei casi di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, è concessa, per l'anno 2019, un'indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un importo massimo di trenta euro, per un massimo di quaranta giorni nell'arco dell'anno.
2. L'indennità giornaliera di cui al comma 1 è riconosciuta anche nella giornata del sabato, da conteggiare quale giornata lavorativa.
3. L'indennità è concedibile esclusivamente ai lavoratori imbarcati su unità di pesca che non hanno esercitato alcuna attività di pesca e pertanto sono rimaste all'ormeggio non effettuando uscite in mare.
4. L'indennità di cui al comma 1 è concessa se la sospensione dell'attività lavorativa è conseguente:





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali e

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

a) all'adozione di provvedimenti delle amministrazioni competenti sul territorio, motivati da ragioni quali:

- limitazioni all'uscita ed entrata dal porto per insabbiamento, stabilite dall'Autorità marittima in base all'articolo 62 del Codice della Navigazione, che hanno comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate;
- periodi di fermo aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori già previsti dalla normativa vigente allorquando siano stabiliti, su proposta dei consorzi di gestione della pesca regolarmente costituiti e che rappresentino almeno il 70% delle imprese registrate nell'areale delimitato, con provvedimento del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali – Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura o della competente Autorità regionale nel caso di Regioni Autonome a Statuto Speciale, o del Capo del compartimento marittimo che ne stabilisce l'efficacia per tutte le imprese, anche non consorziate, che esercitino quel determinato tipo di pesca nell'area in cui opera il consorzio medesimo, che hanno comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate;

b) all'indisponibilità per malattia del comandante della nave da pesca, certificata dall'Autorità sanitaria marittima, che hanno comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate;

c) ad arresto o interdizione temporanei dell'attività di pesca per singole specie, conseguenti a misure disposte in ambito nazionale e dell'Unione europea, che hanno comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate;

d) ad allerte meteomarine emanate, anche per parte della giornata di pesca, dal Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell'Aeronautica Militare, attraverso avvisi di burrasca diramati dal servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare, che hanno comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate.





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali e

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

ART. 2

(Indennità per misure di arresto temporaneo obbligatorio)

1. In caso di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio deciso dalle autorità pubbliche, ai lavoratori, dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958 n. 250, è altresì concessa, per l'anno 2019, un'indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un importo massimo di trenta euro.
2. L'indennità giornaliera di cui al comma 1 è riconosciuta anche nella giornata del sabato, da conteggiare quale giornata lavorativa.
3. L'indennità di cui al comma 1 è concessa se la sospensione dell'attività lavorativa è conseguente all'applicazione dei seguenti provvedimenti emanati nel corso dell'anno 2019, sia dall'amministrazione centrale che dalle amministrazioni competenti sul territorio:
 - a) disciplina della pesca con il sistema a strascico, sia per quanto riguarda l'arresto temporaneo obbligatorio, sia per quanto riguarda le misure tecniche successive all'interruzione temporanea; l'indennità verrà riconosciuta per il periodo continuativo dell'arresto temporaneo obbligatorio e per le sole misure tecniche effettuate successivamente a detto arresto;
 - b) disciplina della pesca dei piccoli pelagici del Mar Mediterraneo e misure specifiche per il Mare Adriatico;
 - c) disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;
 - d) disciplina della pesca del pesce spada nel Mediterraneo;
 - e) disciplina della pesca del pesce alalunga nel Mediterraneo;
 - f) altri provvedimenti dell'amministrazione centrale e delle amministrazioni competenti sul territorio emanati nel corso dell'anno 2019.





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali e

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

ART. 3

(Beneficiari)

1. L'indennità di cui agli articoli 1 e 2 non è riconoscibile agli armatori e ai proprietari-armatori imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, in quanto non è configurabile nei loro confronti un rapporto di lavoro subordinato.
2. In caso di soci proprietari dell'imbarcazione, che risultino anche imbarcati, l'indennità potrà essere riconosciuta solo a fronte della autocertificazione, presentata dal richiedente, relativa all'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il socio e la società proprietaria, sia essa di persone che di capitali.
3. L'indennità non è riconoscibile in favore di titolari di impresa individuale imbarcati, in quanto, essendo gli stessi inquadrati come lavoratori autonomi, non è configurabile, nei loro confronti, un rapporto di lavoro subordinato.
4. L'indennità giornaliera onnicomprensiva, di cui agli articoli 1 e 2 è assoggettata a tassazione come reddito da lavoro dipendente.

ART. 4

(Modalità di accesso all'indennità)

1. Le imprese di cui agli articoli 1 e 2 inoltrano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione - una singola istanza per ogni unità di pesca presente in azienda, **entro e non oltre il 29 febbraio 2020**, tramite il sistema telematico denominato "CIGSonline". La procedura di inoltro e i relativi allegati verrà dettagliatamente comunicata con apposite istruzioni che saranno pubblicate sul sito istituzionale del Ministero www.lavoro.gov.it nella pagina web dedicata al fermo pesca.





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali e

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

2. Nell'istanza, presentata per ogni unità di pesca presente in azienda, munita, secondo la normativa vigente, di una marca da bollo da apporsi sull'attestazione di cui al successivo comma 3 lettera punto b), devono essere indicati:

- a) ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale e partita IVA, telefono, indirizzo mail, pec e generalità complete del legale rappresentante;
- b) elementi identificativi dell'unità da pesca: numero di matricola o numero di iscrizione nel registro RR.NN.MM e GG, ufficio di iscrizione dell'unità da pesca, Direzione Marittima di giurisdizione dell'Ufficio di iscrizione, numero UE, numero di iscrizione nei Registri delle Imprese di Pesca;
- c) ufficio marittimo in cui si è effettuato l'arresto temporaneo obbligatorio dell'attività;
- d) cause dei singoli arresti temporanei dell'attività (sia non obbligatorio che obbligatorio) con l'indicazione degli estremi dei provvedimenti che ne hanno attivato l'arresto e relativi periodi di interruzione effettuati;
- e) numero totale di giorni lavorativi di arresto temporaneo dell'attività effettuati specificati per ogni causale (sia non obbligatorio che obbligatorio);
- f) elenco dei marittimi imbarcati alla data dell'arresto temporaneo (sia non obbligatorio che obbligatorio) dell'attività, redatto indicando, per ciascun marittimo, codice fiscale del datore di lavoro, cognome e nome, il codice fiscale, le coordinate bancarie per l'accreditamento dell'indennità; tale elenco dovrà essere fornito compilando, esclusivamente l'apposito modello disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- g) dichiarazione: "il/i sottoscritto/i autorizza/no codesta Amministrazione, ai sensi del d.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., al trattamento dei dati riservati riportati nella presente





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali e

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

domanda e nei documenti richiamati per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisiti”;

3. Nell'istanza, devono essere allegati:

- a) modulo per la comunicazione del codice IBAN, debitamente compilato e sottoscritto da ciascun imbarcato per il quale si chiede l'indennità, corredato dal documento di identità e dalla dichiarazione dell'istituto di credito a conferma del medesimo IBAN;
- b) dichiarazione di avvenuto fermo dell'unità di pesca completa di attestazione dell'Autorità marittima nella cui giurisdizione è stata effettuata l'interruzione temporanea, da presentare all'Autorità stessa anche contestualmente al ritiro dei documenti di bordo depositati ad inizio arresto temporaneo (la consegna dei documenti di bordo è prevista per il solo “arresto temporaneo obbligatorio” di cui al D.M. MIPAAFT n. 173 del 30/04/2019). Per l'arresto non obbligatorio l'accesso avverrà attraverso la presentazione di apposita dichiarazione cartacea, in carta semplice ed in duplice copia, con data e firma del Comandante/armatore, *od anche attraverso presentazione “on line” o “via fax”* indirizzata all'Ufficio pesca dell'Autorità marittima d'iscrizione, ovvero nel porto in cui si esercita la propria attività, non oltre le ore 12:00 del primo giorno di fermo non obbligatorio ovvero, qualora l'interruzione avvenga nelle giornate di sabato e domenica (la domenica non è indennizzabile) entro e non oltre le ore 12:00 del venerdì.

4. Al fine di attestare l'effettivo rispetto del periodo di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio, è necessaria, da parte dell'Autorità marittima competente, l'indicazione dettagliata delle causali, il numero di giorni lavorativi di arresto temporaneo effettuati, sia per il fermo obbligatorio che non obbligatorio ed i marittimi regolarmente imbarcati con i giorni di fermo indicati per ciascuno di essi. L'attestazione dovrà essere fornita compilando, esclusivamente l'apposito





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali e

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

modello (Scheda 9-anno 2019) disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, timbrato in ogni foglio da parte dell'Autorità marittima competente per territorio.

5. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità.

6. **Al fine di consentire la tempestiva erogazione delle indennità, sono considerate inammissibili le istanze prive delle indicazioni di cui al comma 2, degli allegati di cui al comma 3 e le istanze presentate dopo il 29 febbraio 2020.**

7. Fino alla data di pubblicazione del presente Decreto Interministeriale le giornate di fermo pesca, relative al fermo pesca non obbligatorio, dovranno essere attestate tramite il sistema dell'autodichiarazione ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/200, n. 445 ed allegate all'istanza.

ART. 5

(Modalità di istruttoria dell'istanza e impegno delle risorse)

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione svolge l'istruttoria sulle richieste aziendali, verificandone i presupposti di legittimità e predispone il relativo decreto di autorizzazione relativo al riconoscimento dell'indennità derivante da misure di arresto della pesca marittima, allegando allo stesso gli elenchi degli aventi diritto.
2. I predetti elenchi saranno predisposti separatamente raggruppando gli Uffici Marittimi di iscrizione per giurisdizione di Direzione Marittima.
3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione, una volta adottato il citato provvedimento di autorizzazione, corredato dagli





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali e

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

elenchi degli aventi diritto, lo trasmette, entro il 30 giugno 2020, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.

4. Qualora le richieste aziendali superino gli stanziamenti che si renderanno disponibili, le relative indennità saranno ridotte proporzionalmente per ogni singolo lavoratore.
5. Con successivo decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali si provvederà a definire le procedure e modalità di impegno ed erogazione, in favore dei Funzionari Delegati delle Capitanerie di Porto sede di Direzione marittima, delle risorse che si renderanno disponibili per quanto concerne l'arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.

Il presente decreto è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed è divulgato attraverso i siti internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali www.politicheagricole.it, del Ministero dell'economia e finanze www.mef.gov.it e delle Capitanerie di porto – Guardia costiera www.guardiacostiera.gov.it.

Roma, 20 GEN 2020

IL MINISTRO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

Munzia Catalfo

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Teresa Bellanova

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Roberto Gualtieri





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali e

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Marca da bollo
16 Euro

ALLEGATO 1

ANNO 2019

DICHIARAZIONE DI AVVENUTO FERMO

per il riconoscimento indennità giornaliera onnicomprensiva ai sensi della Legge
_____ per la sospensione dell'attività lavorativa del personale imbarcato
derivante dalle misure di arresto temporaneo non obbligatorio e obbligatorio dell'attività di pesca
dell'anno 2019

di cui all'art... D.M. n. del

Il/la sottoscritto/a nato/a a il in qualità di legale
rappresentante della con sede in Provincia
di.....via..... CAP n. telefono e-mail.....
PEC codice fiscale e partita I.V.A. n.
armatrice del M/p.....numero UEiscritto al numero dei
RR.NN.MM.GG. (ovvero delle Matricole) di (avente sede nella giurisdizione della Direzione
Marittima di di GT..... Iscritta al n..... del registro delle imprese di pesca di
.....

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000:

DICHIARA

1. di aver consegnato all'Autorità marittima di i documenti di bordo nonché
il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo del combustibile;
2. di aver effettuato n.....giorni lavorativi di arresto temporaneo obbligatorio ai sensi
dell'art.....
del D.M. n. del (per il conteggio del numero di giorni lavorativi bisogna escludere,
dal numero di giorni di arresto temporaneo effettuati, le domeniche e i giorni di festività
comprese le eventuali festività locali ricadenti nel periodo di arresto temporaneo obbligatorio)
3. di aver effettuato n.....giorni lavorativi di arresto temporaneo obbligatorio ai sensi
dell'art.....





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali e

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

del D.M. n. del (per il conteggio del numero di giorni lavorativi bisogna escludere, dal numero di giorni di arresto temporaneo effettuati, le domeniche e i giorni di festività comprese le eventuali festività locali ricadenti nel periodo di arresto temporaneo obbligatorio)

4. di aver effettuato l'arresto temporaneo non obbligatorio dell'attività di pesca per le seguenti ragioni: _____
5. di aver effettuato n.....giorni lavorativi di arresto temporaneo non obbligatorio (per il conteggio del numero di giorni lavorativi bisogna escludere, dal numero di giorni di arresto temporaneo effettuati, le domeniche e i giorni di festività comprese le eventuali festività locali ricadenti nel periodo di arresto temporaneo non obbligatorio);
6. che al termine dell'arresto temporaneo obbligatorio e/o non obbligatorio risultano imbarcati i sotto indicati marittimi:

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	N. TOTALE GIORNI INDENNIZZABILI ARRESTO TEMPORANEO OBBLIGATORIO EX D.M. n.	N.TOTALE GIORNI INDENNIZZABILI ARRESTO TEMPORANEO NON OBBLIGATORIO	NUMERO TOTALE GIORNI INDENNIZZABIL I COMPLESSIVI





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali e

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Il/la sottoscritto/a autorizza codesta Amministrazione, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., al "trattamento" dei dati personali riportati nella presente domanda, nei documenti richiamati, ivi compresi quelli sensibili, per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisiti.

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci, dichiara di assumersi la responsabilità di quanto riportato, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Luogo e data _____

Firma _____

Spazio riservato all'Autorità marittima

ATTESTAZIONE DELL'AUTORITA' MARITIMA
(del porto di fermo pesca dell'unità navale)

Si attesta che:

il predetto motopeschereccio.....numero UEiscritto al numero dei RR.NN.MM.GG. (ovvero delle Matricole) di (avente sede nella giurisdizione della Direzione Marittima di)

1. ha effettuato l'arresto temporaneo obbligatorio dell'attività di pesca ai sensi del dal.....al.....;
2. il predetto motopeschereccio ha effettuato l'arresto temporaneo obbligatorio dell'attività di pesca ai sensi del dal.....al.....;
3. il predetto motopeschereccio ha effettuato n.....giorni lavorativi di arresto temporaneo obbligatorio (per il conteggio del numero di giorni lavorativi bisogna escludere, dal numero di giorni





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali e

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

di arresto temporaneo effettuati, le domeniche e i giorni di festività comprese le eventuali festività locali ricadenti nel periodo di arresto temporaneo non obbligatorio)

4. il predetto motopeschereccio ha effettuato l'arresto temporaneo non obbligatorio dell'attività di pesca per le seguenti motivazioni.....

5. il predetto motopeschereccio ha effettuato n.....giorni lavorativi di arresto temporaneo non obbligatorio (per il conteggio del numero di giorni lavorativi bisogna escludere, dal numero di giorni di arresto temporaneo effettuati, le domeniche e i giorni di festività comprese le eventuali festività locali ricadenti nel periodo di arresto temporaneo non obbligatorio)

6. i marittimi indicati nella tabella di cui al suddetto punto 6 erano regolarmente imbarcati per i giorni indicati.

Luogo e data _____



Timbro e firma
dell'Autorità marittima

.....

allegati alla domanda:

- copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

La presente attestazione va restituita all'interessato opportunamente compilata timbrata in ogni foglio e controfirmata per ricevuta

